

W / R / B

UNDERWRITING

Aon Italia 2013

	Copertura	
Sezione A	Directors' and Officers' Liability Insurance	ATTIVA
Sezione B	Employment Practice Liability Insurance	NON ATTIVA

In considerazione delle Sezioni attivate e dei Premi indicati nei rispettivi Moduli, ciascuno per la propria quota e non uno per la quota degli altri, si certifica che - in virtu' dell'autorizzazione concessa dagli Assicuratori al firmatario della presente in base ai contratti i cui estremi sono riportati nei Moduli - gli Assicuratori si impegnano ad assumere gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Certificato in base ai termini ed alle condizioni in esso contenute. La responsabilit  di ciascun Assicuratore secondo il presente Certificato non ecceder  quindi la percentuale del rischio cos  come indicata a fianco di ciascun Assicuratore.

In fede, questo Certificato   stato sottoscritto da:

50% W. R. Berkley UK Limited
per conto di alcuni sottoscrittori di Lloyd's



50% Chubb Insurance Company of Europe SE

15/01/2013 
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Director/Authorised Signature

W.R.Berkley UK Limited   una Service Company che fa parte del gruppo di societ  W.R.Berkley Corporation. W.R.Berkley UK Limited   autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FRN710822), un Appointed Representative di W.R. Berkley Syndicate Management Limited. W.R.Berkley UK Limited ha l'autorit  di stipulare contratti di assicurazione per conto dei soci per la sottoscrizione del Syndicate Lloyd's 1967, che   gestito da W.R.Berkley Syndicate Management Limited.


WRB Underwriting   un nome marchio di W. R. Berkley UK Limited e W. R. Berkley Syndicate Management Limited.

W.R.Berkley (UK) Limited
Registered Office: 34 Lime Street, London EC3M 7AT
Registered in England & Wales 09546454

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

Sezione A	Directors' and Officers' Liability Insurance	ATTIVA						
Modulo A								
1.	CERTIFICATO NO:	DA102A16A000						
2.	PROPOSTA DEL:	22 dicembre 2014						
3.	ASSICURATORI:	<p>W.R.Berkley UK Limited a nome di alcuni sottoscrittori di Lloyd's Quota Partecipazione 50%</p> <p>Chubb Insurance Company of Europe SE Quota Partecipazione 50%</p>						
4.	BROKER:	<p>AON S.p.A. Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano Italy</p>						
5.	NOME/INDIRIZZO DELLA CONTRAENTE:	<p>AFC Torino SpA Corso Peschiera, 193 10141 Torino Italia C.F.: 07019070015</p> <p>E tutte le sue Società Controllate</p>						
6.	PERIODO DI ASSICURAZIONE:	dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2015 alle ore 24.00 del 31 marzo 2017						
7.	RETROATTIVITÀ:	Illimitata						
8.	PREMIO:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Premio Imponibile:</td> <td>€ 6.806,25</td> </tr> <tr> <td>Tasse (22.25%):</td> <td>€ 1.514,39</td> </tr> <tr> <td>Premio Lordo:</td> <td>€ 8.320,64</td> </tr> </table>	Premio Imponibile:	€ 6.806,25	Tasse (22.25%):	€ 1.514,39	Premio Lordo:	€ 8.320,64
Premio Imponibile:	€ 6.806,25							
Tasse (22.25%):	€ 1.514,39							
Premio Lordo:	€ 8.320,64							
9.	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro:	€ 5.000.000						
10.	LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato:	€ 5.000.000						



AON S.p.A.

W / R / B

UNDERWRITING

11.	LIMITE DI INDENNIZZO in eccesso per Amministratori non esecutivi	€ Nil
12.	LIMITE DI INDENNIZZO per Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza	€ 100.000
13.	LIMITE DI INDENNIZZO per Spese per Cauzioni Civili e Penali	€ 100.000
14.	FRANCHIGIE:	1. Per le Persone Assicurate: Nil 2. Per la Società: Nil 3. USA e CANADA: Non Applicabile 4. Security Claims: Non Applicabile
15.	1. TOTALE ATTIVO (CONSOLIDATO)	€ 19.662.004 al 31 dicembre 2014
	2. PATRIMONIO NETTO (CONSOLIDATO)	€ 5.699.994 al 31 dicembre 2014
16.	AMMINISTRATORE/I ESTERNO/I: (Lista delle Organizzazioni come da allegato)	No
17.	MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DEI RECLAMI:	Sino a 72 mesi dietro pagamento di premio addizionale pari al 30% annuo
18.	TERRITORIALITÀ:	Mondo intero escluso Usa e Canada
19.	DATA DI CONTINUITÀ:	31 dicembre 2014
20.	ELEZIONE DI DOMICILIO: Bruno Giuffrè DLA Piper Milano Via Gabrio Casati, 1 20123 Milano tel. +39 02 806 181 fax +39 02 806 182 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com	Roma Via dei Due Macelli 66 00187 Rome tel. +39 06 68 88 01 fax +39 06 68 88 02 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com
21.	FORO COMPETENTE:	ITALIA, nel luogo in cui la Contraente ha sede
22.	RECLAMI/CIRCOSTANZE DA NOTIFICARE A:	AON SpA Via Andrea Ponti, 8/10 20143 Milano Italy

W/R/B

UNDERWRITING

23.	CLAUSOLE ADDIZIONALE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	
	1 Costi e Spese per Corporate Manslaughter	ATTIVATA
	2 Costi di Estradizione	NON ATTIVATA
	3 Entity coverage for Securities Claims	NON ATTIVATA
	4 Copertura Costi e Spese con possibilità di erosione del Limite di indennizzo	ATTIVATA

IN FEDE QUESTO CERTIFICATO E' STATO SOTTOSCRITTO DA:

Il Contraente

AFC TORINO S.P.A.



l'Assicuratore



W.R.Berkley UK Limited
per conto di alcuni sottoscrittori di Lloyd's
Data: 15 gennaio 2016

15/01/2016 
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Chubb Insurance Company of Europe SE

W / R / B

UNDERWRITING

Appendice no. 1

Allegato al certificato no. DA102A16A000

- A) Art. 8.18 Tacito Rinnovo è cancellato e sostituito con il seguente:

Il presente certificato si intende senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente alla data indicata al punto 6) del Modulo, fatto salvo il caso in cui sia garantito un "Maggior Termine per la Notifica dei Reclami" come da Art. 2.13, nel qual caso il Certificato stesso terminerà alla scadenza di detto Periodo. Le condizioni di rinnovo saranno valutate dagli Assicuratori al ricevimento di una nuova Proposta firmata e datata, con la situazione finanziaria od ogni altra informazione richiesta dagli Assicuratori.

- B) Con questa appendice, le Parti prendono atto che a seguito dell'entrata in vigore della legge n 244 del 24 Dicembre 2007, art 3 comma 59, viene aggiunta alla Art. 4) ESCLUSIONI la seguente:

derivanti, basati od attribuibili alla responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile per colpa grave delle Persone Assicurate accertata e quantificata a seguito di un procedimento della Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Tutti gli altri termini e condizioni di polizza rimangono invariati.

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

Sezione B	Employment Practice Liability Insurance	NON ATTIVA
------------------	--	-------------------

Modulo B		
1.	CERTIFICATO NO:	
2.	PROPOSTA DEL:	
3.	ASSICURATORI:	W.R.Berkley UK Limited per conto di alcuni sottoscrittori di Lloyd's Quota Partecipazione 50% Chubb Insurance Company of Europe SE Quota Partecipazione 50%
4.	BROKER:	AON S.p.A. Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano Italy
5.	NOME/INDIRIZZO DELLA CONTRAENTE:	
6.	PERIODO DI ASSICURAZIONE:	dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del
7.	RETROATTIVITÀ:	1 anno/ 5 anni/ 10 anni/ Illimitata/ dd/mm/yyyy
8.	PREMIO:	Premio Imponibile: € Tasse (22.25%): € Premio Lordo: €
9.	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro:	€
10.	LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato:	€
11.	FRANCHIGIE:	1. Per le Persone Assicurate: / 2. Per la Persona Giuridica: / 3. USA e CANADA: /

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

		4. Per ogni Azione Collettiva
12.	1. TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO 2. PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	€ €
14.	MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DEI RECLAMI:	Sino a XX mesi dietro pagamento di premio addizionale pari al XX% annuo
15.	TERRITORIALITA':	Europa Escluso Regno Unito e Irlanda/ Europa/ Mondo intero escluso Usa e Canada/ Mondo Intero
16.	DATA DI CONTINUITA':	
17.	ELEZIONE DI DOMICILIO: Bruno Giuffrè DLA Piper Milano Via Gabrio Casati, 1 20123 Milano tel. +39 02 806 181 fax +39 02 806 182 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com	Roma Via dei Due Macelli 66 00187 Rome tel. +39 06 68 88 01 fax +39 06 68 88 02 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com
18.	FORO COMPETENTE:	ITALIA, nel luogo in cui la Contraente ha sede
19.	RECLAMI/CIRCOSTANZE DA NOTIFICARE A:	AON SpA Via Andrea Ponti, 8/10 20143 Milano Italy

IN FEDE QUESTO CERTIFICATO E' STATO SOTTOSCRITTO DA:

Il Contraente


AFC TORINO S.P.A.

l'Assicuratore

W.R.Berkley UK Limited
per conto di alcuni sottoscrittori di Lloyd's

Chubb Insurance Company of Europe SE

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

Sezione A	Directors' and Officers' Liability Insurance	ATTIVA
-----------	--	--------

Testo di Polizza

Previo il pagamento del Premio indicato nel Modulo A, preso atto delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite all'Assicuratore in merito al rischio assicurato e subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui alla polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 Garanzia per le Persone Assicurate

Gli Assicuratori ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo Certificato convengono di pagare per conto delle Persone Assicurate le Perdite che traggano origine da Reclami avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, quest'ultimo se applicabile, causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente, anche per colpa grave, durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest'ultima se applicabile), ad eccezione di, e fino all'importo per il quale la Società abbia tenuto indenne le Persone Assicurate in base a quanto previsto al successivo punto 1.2.

1.2 Garanzia di rimborso per la Società

Gli Assicuratori ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo Certificato convengono di pagare per conto della Società le Perdite che traggano origine da Reclami avanzati contro le Persone Assicurate per la prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, (quest'ultimo se applicabile) causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest'ultima se applicabile), allorquando e fino all'importo per il quale - in virtù di leggi, regolamenti, in base allo Statuto Sociale o altre convenzioni indennitarie alla Società sia richiesto o consentito di tenere indenni le Persone Assicurate.

1.3 Garanzia per Costi e Spese

Ai sensi dell'art. 1917, comme 3 del codice civile italiano, i Costi e le Spese per resistere all'azione del terzo danneggiato contro le Persone Assicurate sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Limite di Indennizzo del presente Certificato, in aggiunta allo stesso.

Art. 2) DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno lo stesso significato all'interno di questo Certificato sia se usati al singolare che al plurale, e significheranno:

2.1 Amministratore Esterno

qualsiasi incarico ricoperto da una Persona Assicurata in una organizzazione esterna non indicata al punto 5 del Modulo con la conoscenza ed il consenso esplicito della Società nella/e organizzazioni esterne espressamente indicate al punto 16 del Modulo A.

2.2 Amministratore non esecutivo

qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione della Contraente alla data di decorrenza o durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi e (ii) non sia un dipendente della Società, e quindi legato alla Società da un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso.

2.3 Assicuratori

la Delegataria è la Compagnia W.R. Berkley UK Limited per conto di alcuni sottoscrittori di Lloyd's, firmataria del presente Certificato ed eventuali altri co-assicuratori, unitamente alle rispettive quote di partecipazione, indicati al punto 3 del Modulo A.

2.4 Atto Dannoso

qualsiasi effettiva o presunta infrazione di obblighi, negligenza, atto colposo, errore, dichiarazione inesatta, abuso di fiducia, affermazione fuorviante, omissione, calunnia, maldicenza, diffamazione, abuso di potere, o altro atto commesso, dalle Persone Assicurate nell'adempimento dei loro incarichi, funzioni e mansioni inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo gli artt. 2392-2393-2394-2395-2396 del Codice Civile, il Decreto Legislativo no. 6 del 17 Gennaio 2003, leggi e regolamenti di altre giurisdizioni (se applicabili).

Atti Dannosi connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Dannoso.

2.5 Broker

Aon SpA mediatore iscritto all'Albo Broker autorizzato - in base alla Legge n.792 del 28.11.84 - ad agire in qualità di Corrispondente e/o Coverholder degli Assicuratori.

2.6 Certificato

il documento che prova l'assicurazione.

2.7 Circostanza

s'intende una o più delle seguenti:

- (i) una intimazione scritta della sicura intenzione di avanzare un Reclamo nei confronti delle Persone Assicurate;
- (ii) qualsiasi scritta specifica e conosciuta critica o disputa diretta o indiretta (anche se non motivata), espressa o implicita, relativa alla prestazione di una Persona Assicurata o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a terzi.

2.8 Contraente

la persona giuridica come indicato al punto 5 del Modulo A.

2.9 Corporate Manslaughter

Significa il procedimento penale nei confronti di un Amministratore, Dirigente o Dipendente per reale o presunto omicidio colposo o preterintenzionale, in relazione alla attività della Società.

2.10 Costi e Spese

- (i) tutti i costi legali e le spese necessarie alla gestione del Reclamo, ragionevolmente e necessariamente sostenute da o in nome e per conto delle Persone Assicurate nell'investigazione e/o difesa e/o mediazione e/o definizione di un Reclamo, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, esecuzione o opposizione ed il costo di ricorsi accessori o obbligazioni similari. L'indennizzo per le notule di Avvocati ai sensi del presente Certificato non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
- (ii) Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri benefits delle Persone Assicurate o dipendenti della Società.
- (iii) qualsiasi giudizio che comporti costi a carico delle Persone Assicurate.

2.11 Costi per indagini ed esami

rappresentano le spese, i costi ed gli onorari sostenuti da una Persona Assicurata in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere un'inchiesta, una ricerca, un procedimento formale o amministrativo che richieda la partecipazione dell'Assicurato, intrapresa o richiesta da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o delle Persone Assicurate. Si intendono compresi nel novero dei Costi e Spese e ricadono nel 25% del Limite di Indennizzo per Costi e Spese in eccesso al Limite di Indennizzo del presente Certificato.

2.12 Limite di Indennizzo

l'importo che rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quanto concerne entrambi i

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

punti 1.1 e 1.2 dell' Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Detto ammontare non eccederà il Limite di Indennizzo complessivo a carico degli Assicuratori indicato al Punto 10 del Modulo A, oltre al 25% in aggiunta per Costi e Spese.

2.13 Maggior Termine per la Notifica dei Reclami

il periodo di tempo specificato al punto 17 del Modulo A, immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione specificato al punto 6 del Modulo A, durante il quale il Contraente ha il diritto di denunciare Reclami avanzati nei confronti delle Persone Assicurate per Atti Dannosi da loro commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collegialmente, durante il Periodo di Assicurazione indicato al punto 6 del Modulo A (ed il Periodo di Retroattività indicato al punto 7 del Modulo A, se applicabile).

2.14 Modulo

il documento annesso al presente Certificato che indica i dati della Società, il Periodo di Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il Premio ed eventuali altre informazioni riguardanti l'Assicurazione. Il Modulo forma parte integrante del presente Certificato.

2.15 Perdita

il totale ammontare a cui ogni Persona Assicurata diviene legalmente obbligata, con riferimento a Reclami relativi ad Atti Dannosi per i quali opera la copertura, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- (i) Somme dovute a fronte di danni, sentenze e somme dovute a fronte di transazioni accettate dagli Assicuratori, (l'accettazione non può essere rifiutata dagli Assicuratori senza un valido motivo),
- (ii) Costi e Spese,
- (iii) altri costi e spese sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori.

2.16 Periodo di Assicurazione

il periodo indicato al punto 6 del Modulo A.

2.17 Persona Assicurata

- (i) qualsiasi persona fisica che ha ricoperto, ricoprano o possa ricoprire in futuro la carica di Amministratore, Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Direttore Generale, Sindaco, Dirigente, "Director" o "Officer" della Società o sia considerato tale ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile anche ai sensi del Decreto Legislativo no. 6 del 17 Gennaio 2003;
- (ii) qualsiasi dipendente della Società, ma unicamente in relazione ad un Reclamo o Reclami che presumano Atti Dannosi commessi dal dipendente nello svolgimento di una funzione amministrativa o di controllo;

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

- (iii) il dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche intervenute;
- (iv) il dipendente designato quale responsabile della privacy;
- (v) i membri facenti parte dell'Organo collegiale di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01);
- (vi) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e delle successive modifiche intervenute, se l'atto illecito a loro riferibile riguarda l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione;
- (vii) qualsiasi Amministratore di Fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per la Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per Amministratore di fatto si intende anche qualunque Shadow Director, ai sensi del paragrafo 251 del Companies Act inglese del 2006 e modifiche successive e altre leggi analoghe in altri paesi;
- (viii) qualsiasi dipendente che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà la posizione di Risk Manager o posizione equivalente;
- (ix) l'Amministratore Esterno il quale ricopra la suddetta carica nelle organizzazioni esterne specificamente indicate al punto 16 del Modulo A, a condizione che la carica sia stata assunta con la cognizione ed il consenso della Società;
- (x) il Revisore Contabile interno;
- (xi) il coniuge (legittimo) o il convivente more-uxorio - Nel caso in cui un Reclamo avanzato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione nei confronti di una Persona Assicurata, venga avanzato anche nei confronti del coniuge (legittimo) od il convivente more-uxorio unicamente a causa del loro stato coniugale o della loro quota o interesse in ciò di cui l'attore cerca di ottenere il diritto di proprietà, gli Assicuratori convengono di estendere la copertura di cui all'Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE punto 1.1, in relazione a qualsiasi Perdita che detto coniuge od convivente more-uxorio sia legalmente obbligato a pagare con riferimento a tale Reclamo, sempre a patto che tale Reclamo si riferisca direttamente ad un Atto Dannoso commesso dalla Persona Assicurata cui ci si riferisce.
Salvo quanto qui previsto, nessun'altra copertura è garantita dalla presente estensione in relazione alla responsabilità del coniuge o del convivente more-uxorio;
- (xii) il patrimonio, gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa di qualsiasi persona fisica come definita; nei precedenti punti 2.17 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) nel caso di morte, incapacità o insolvenza per le responsabilità loro facenti capo a seguito di un Atto Dannoso commesso da una persona fisica come definita ai punti 2.17 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) di cui sopra;
- (xiii) qualsiasi persona fisica come definita nei precedenti punti 2.17 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) in qualità di curatore o liquidatore volontario di beni della Società.

2.18 Premio

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori, tramite il Broker.

2.19 Proposta

il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono conoscenza di tutte le notizie per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo del Contraente di comunicare tutte le altre informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione e l'accettazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile.

2.20 Reclamo

- (i) qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziali di qualsiasi genere, che diano origine a procedimenti legali, civili, penali, amministrativi, disciplinari o arbitrari, dirette o riconvenzionali, nei confronti delle Persone Assicurate che presuppongano un Atto Dannoso, oppure
- (ii) mediazione, conciliazione o altra risoluzione alternativa della controversia, iniziata in connessione con un presunto Atto Dannoso, oppure
- (iii) qualsiasi indagine, ispezione, inchiesta o altro procedimento ufficiale ordinato o delegato da un ufficio o autorità legittimata ad indagare le attività della Società o delle Persone Assicurate quando agiscano nell'esercizio delle funzioni per cui è prestata la copertura, oppure
- (iv) qualsiasi contestazione che presupponga un Atto Dannoso, comunicata ad una Persona Assicurata in base a qualsiasi circostanza e attraverso qualunque mezzo.

2.21 Retroattività

l'estensione temporale di copertura indicata al punto 7 del Modulo A, ai fini della copertura dei Reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione (e durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, quest'ultimo se applicabile) in conseguenza di Atti Dannosi da loro commessi o che si presume siano stati commessi, individualmente o collegialmente, successivamente alla data indicata al punto 7 del Modulo A e, pertanto, prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione.

2.22 Società

la persona giuridica indicata al punto 5 del Modulo A e tutte le sue Società Controllate (solo se espressamente indicato al punto 5 del Modulo A).

2.23 Società Controllata

- (i) ogni persona giuridica di cui la Società (direttamente o indirettamente attraverso una o più Società

W / R / B

UNDERWRITING

Controllate come definite di seguito) prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione del presente Certificato:

- a. detenga il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione, oppure
- b. detenga il controllo di oltre il 50% dei diritti di voto, oppure
- c. detenga oltre il 50% delle azioni emesse.

(ii) Società Controllata - salvo precedente accordo scritto con gli Assicuratori - non s'intende alcuna persona giuridica che non rientri tra quelle identificabili al punto 2.23 (i) che precede.

2.24 Spese per Cauzioni Civili e Penali

si intende il ragionevole premio (ma non la garanzia collaterale) pagato per un'obbligazione o un altro strumento finanziario inteso a garantire, per un periodo massimo di 12 mesi, l'eventuale obbligo di una Persona Assicurata di pagare un determinato importo richiesto da un tribunale che esamini una richiesta di risarcimento relativa a qualsiasi Atto Illecito.

Art. 3) ESTENSIONI

3.1 Amministratore Esterno

Gli Assicuratori pagheranno per conto delle Persone Assicurate o della Società, le Perdite che traggono origine da Reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la notifica dei Reclami, (quest'ultimo se applicabile) causate da un Atto Dannoso da loro commesso in ognuna delle organizzazioni esterne specificamente indicate al punto 16 del Modulo A, a condizione che la carica sia stata assunta con la cognizione ed il consenso della Società.

La suddetta estensione non sarà applicabile a:

- (i) quei Reclami ove l'indennizzo sia corrisposto dall'organizzazione esterna oppure sia dovuto in base a qualsiasi polizza di assicurazione operante; o
- (ii) quelle organizzazioni esterne che siano costituite o abbiano sede negli Stati Uniti d'America e/o in Canada; o
- (iii) quelle organizzazioni esterne che all'inizio del Periodo di Assicurazione abbiano un patrimonio netto negativo.

I Limiti di Indennizzo complessivi indicati ai punti 9 e 10 del Modulo A non sono in alcun modo aumentati in virtù di questa estensione.

Gli Assicuratori convengono di concedere copertura alle nuove cariche di Amministratore Esterno dalla data di nomina, nella/e organizzazioni esterne come indicato al punto 16 del Modulo A a condizione che tali cariche siano inserite al punto 16 del Modulo A.

3.2 Automatismo di copertura per nuove Società Controllate

La definizione di Società Controllata è automaticamente estesa a ciascuna persona giuridica, come definita al punto 2.23 (i), acquisita o costituita alla data di inizio del Periodo di Assicurazione del presente Certificato o anche successivamente, il cui "totale dell'attivo di bilancio" non ecceda il 30% di quello complessivo riportato nel bilancio consolidato della Società Contraente od una diversa percentuale convenuta con gli Assicuratori. Si precisa in tal caso che il presente Certificato opererà solo ed esclusivamente per Atti Dannosi commessi dalle Persone Assicurate od ad essi imputabili purchè compiuti successivamente alla data di acquisizione o costituzione.

L'automatismo di copertura è inoltre garantito a condizione che:

- i titoli di tale persona giuridica non siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno degli Stati Uniti d'America o nei loro territori o possedimenti; ovvero
- la nuova società controllata non sia un'istituzione finanziaria.

3.3 Maggior termine per la Notifica dei Reclami

Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato al punto 6) del Modulo A.

Il Contraente ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami sino a 6 anni dietro pagamento di un premio addizionale pari a:

- 1 anno a fronte di un premio addizionale pari al 30% dell'ultimo premio imponibile annuo,
- 2 anni a fronte di un premio addizionale pari al 60% dell'ultimo premio imponibile annuo,
- 3 anni a fronte di un premio addizionale pari al 90% dell'ultimo premio imponibile annuo,
- 4 anni a fronte di un premio addizionale pari al 120% dell'ultimo premio imponibile annuo,
- 5 anni a fronte di un premio addizionale pari al 150% dell'ultimo premio imponibile annuo,
- 6 anni a fronte di un premio addizionale pari al 180% dell'ultimo premio imponibile annuo.

Tale premio addizionale dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami.

L'estensione temporale di cui alla presente definizione sarà concessa solo nel caso in cui:

- (i) gli Assicuratori recedano o non rinnovino il presente Certificato per ragioni diverse dal mancato pagamento del Premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato o della Società ai termini ed alle condizioni di questo Certificato, ovvero
- (ii) il Contraente non rinnovi la copertura prevista dal presente Certificato con nessun altro Assicuratore; ovvero
- (iii) il Contraente entra in Concordato Preventivo, Amministrazione Controllata e Amministrazione Straordinaria. Al contrario, nel caso in cui la Contraente venga messa in Liquidazione Volontaria o Coatta oppure fallisca, il Contraente ha la facoltà di acquistare un maggior termine per la notifica dei reclami di 1 anno a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo pari al 75% dell'ultimo premio imponibile annuo.

Il Limite di Indennizzo complessivo indicato al punto 10 del Modulo A non è in alcun modo aumentato in virtù di questa estensione

3.4 Amministratori Cessati per fine mandato

Se la Contraente decide di non rinnovare e sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'Assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa RC Amministratori analoga e quindi con stessi termini, condizioni e limitazioni e non viene acquistato il Maggior Termine Per la Notifica dei Reclami, ai sensi della suddetta estensione 3.3 per un periodo di 72 mesi, sarà garantito ai sensi della presente polizza, un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 72 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori Cessati.

Durante tale periodo sarà possibile notificare all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi Persona Assicurata che sia cessata dalle sue funzioni (per pensionamento o per fine mandato) prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione sia il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami applicato, ma soltanto in relazione agli atti illeciti commessi da tali Persone Assicurate prima della data del mancato rinnovo ed altrimenti coperti ai sensi di termini e delle condizioni della presente polizza.

3.5 Amministratori non esecutivi

Nel caso in cui la presente polizza fosse annullata dall'origine o dal momento in cui venissero accertate variazioni di rischio per atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno da parte della Società o da parte di una o più Persone Assicurate, gli Assicuratori manterranno la copertura assicurativa in essere a favore di ciascun Amministratore non esecutivo che è considerato Persona Assicurata ai fini della presente polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione a meno che gli Assicuratori siano in grado di dimostrare che il predetto amministratore non esecutivo era implicato o consapevole di ciascuno dei predetti atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno.

3.6 Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore non esecutivo dalle Perdite che traggono origine da Reclami avanzati da terzi nei suoi confronti notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la notifica dei Reclami, (quest'ultimo se applicabile) per qualsiasi Atto Dannoso commesso dopo la data di Retroattività indicata al Punto 7 del Modulo A. Questa garanzia è prestata nei limiti del Limite di Indennizzo in eccesso per l'Amministratore non esecutivo, indicato al punto 11 del Modulo A.

La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio" e non potrà essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il Limite di Indennizzo del presente Certificato; (ii) il Limite di indennizzo di tutti gli altri Certificati di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulati in eccesso specifico

rispetto al presente Certificato e (iii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per Perdite del quale possa beneficiare qualsiasi Amministratore non esecutivo.

3.7 Copertura delle Controversie in materia di lavoro subordinato (Copertura delle persone Fisiche)

La presente copertura, così come prevista dal Certificato, viene estesa ai "Reclami inerenti rapporti di lavoro subordinato" avanzati verso le Persone Assicurate, così come definiti in seguito (sia quando tali Reclami sono avanzati da un soggetto dipendente all'atto della stipula della Polizza, da un soggetto che è stato dipendente nell'ambito della Retroattività concessa o da un soggetto che diventerà dipendente durante la vigenza della Polizza che agisca direttamente o attraverso una azione congiunta di categoria, oppure avanzati da qualsiasi altra istituzione governativa regolante l'impiego oppure avanzati da qualsiasi altra persona od entità).

Tale garanzia è soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni relativi a questa Appendice e a tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni del presente Certificato.

Viene inoltre convenuto che solo ai fini di tale Appendice verrà applicata la seguente definizione: Per "Reclami inerenti rapporti di lavoro subordinato", si intenderà qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da un soggetto dipendente all'atto della stipula della Polizza, da un soggetto che è stato dipendente nell'ambito della Retroattività concessa o da un soggetto che diventerà dipendente durante la vigenza della Polizza, che abbiano ad oggetto o che traggano origine da un attuale o presunto colpevole allontanamento, licenziamento dall'impiego o preavviso di licenziamento (sia esso effettivo sia esso in fase progettuale), colpevole privazione di un'opportunità di carriera, colpevoli azioni disciplinari, molestie sessuali di ogni tipo, discriminazioni di impiego contrarie alla legge, mancanza ai propri impegni di assunzione o promozione, mancanza ai propri impegni nel garantire il ruolo.

Ai fini dell'estensione dei "Reclami inerenti rapporti di lavoro subordinato", questo termine sostituirà quello di "Atto Dannoso" ovunque appaia nel Certificato e la definizione stessa di "Atto Dannoso" di cui alla definizione 2.4 sarà cancellata.

3.8 Contributi Previdenziali ed Assistenziali obbligatori

La definizione di Perdita è estesa (ferme restando le condizioni, il Limite di Indennizzo ed i termini della presente polizza) fino ad includere i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, nei limiti in cui l'assicurazione delle predette responsabilità non fosse vietata dalla legge, quando la Società fosse insolvente ed esistesse una responsabilità personale degli Amministratori, Dirigenti o Dipendenti. Questa copertura assicurativa è sottolimitata al 10% del Limite di indennizzo.

3.9 Copertura di Costi e Spese con possibilità di erosione del Limite di Indennizzo

Le Persone Assicurate possono riservarsi la facoltà di utilizzare, fino al suo esaurimento il Limite di Indennizzo complessivo indicato al Punto 10 del Modulo A per sostenere questi Costi e Spese che superino il limite del quarto del Limite di Indennizzo complessivo. In tal caso il Limite di Indennizzo sarà ridotto di pari importo.

3.10 Spese di pubblicità

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità sino ad un sottolimito pari ad €150.000,00 ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Reclamo non escluso dalle condizioni di polizza e avanzato per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il Periodo di Assicurazione.

Per Spese di Pubblicità si intendono gli oneri e le spese sostenute da una Persona Assicurata, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società, e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria.

3.11 Costi per indagini ed esami

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne le Persone Assicurate da qualunque costo per indagini ed esami derivante da o conseguente a qualsiasi inchiesta, indagine, ispezione o verifica ufficiale riguardante gli affari della società ed avviata in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente autorità pubblica, come richiamato alla definizione 2. 20 Reclamo, al punto (iii).

La garanzia prevista dalla presente estensione opera solo in riferimento ai Costi per indagini ed esami sostenuti dopo che una Persona Assicurata sia stata invitata per iscritto, su richiesta formale della competente autorità, a partecipare ad un'inchiesta, indagine, verifica ufficiale e a condizione che tale richiesta sia stata presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che la Persona Assicurata l'abbia notificata all'Assicuratore nel rispetto delle condizioni stabilite al Art 5 del presente Certificato.

L'obbligazione dell'Assicuratore in relazione a questa estensione è compresa nel Limite di Indennizzo pari al 25% per Costi e Spese, in eccesso al Limite di Indennizzo di cui al punto 10 del Modulo A.

3.12 Spese di Difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne le Persone Assicurate delle spese, diritti e onorari legali, quali componenti della Perdita (fatta eccezione per la remunerazione delle Persone Assicurate per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno della Società), sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore da parte di ciascuna delle Persone Assicurate al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale illegittimo emesso nei confronti di questi durante il Periodo di Assicurazione in conseguenza ad un Reclamo presentato da terzi, che abbia disposto in via cautelare o d'urgenza: (i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili delle Persone Assicurate; (ii) la costituzione di ipoteca giudiziale sui beni immobili delle Persone Assicurate; (iii) l'interdizione temporanea o permanente delle Persone Assicurate dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, (iv) la restrizione della libertà personale delle Persone Assicurate (arresti domiciliari, detenzione in carcere o in altro istituto ai sensi delle leggi vigenti applicabili); (v) l'espulsione delle Persone Assicurate dal relativo Stato in seguito ad una revoca di un valido permesso di soggiorno per ragioni diverse dalla commissione di un reato.

L'obbligazione dell'Assicurato in relazione a questa estensione è limitata alla somma indicata al punto 12 del Modulo A. Tale Sottolimito per Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza è compreso nel Limite Indennizzo e non in aggiunta ad esso.

3.13 Spese per Cauzioni Civile e Penali

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne le Persone Assicurate dalle Spese per Cauzioni Civili e Penali sostenute da parte delle Persone Assicurate nel corso del Periodo di Assicurazione in conseguenza ad un Reclamo presentato da terzi nei confronti di questi e coperta dalle garanzie di cui al presente Certificato.

L'obbligazione dell'Assicuratore per le Spese per Cauzioni Civili e Penali garantite dalla presente estensione è limitata alla somma indicata al punto 13 del Modulo A del presente Certificato. Tale Sottolimito per Spese di Cauzione è compreso nel Limite di Indennizzo e non in aggiunta ad esso.

3.14 Costi di emergenza

Nel caso in cui, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile ottenere l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore con riguardo ai Costi e Spese, ai Costi per Indagini ed Esami, alle Spese di Difesa in Sede Cautelare o d'Urgenza, ai Costi per estradizione (se la garanzia è stata attivata), ai Costi per Corporate Manslaughter (se la garanzia è stata attivata) sostenuti in conseguenza di qualsiasi Reclamo in garanzia, l'Assicuratore si impegna ad approvare retroattivamente i costi e le spese sopra indicati fino ad massimo pari, in aggregato, al 10% (dieci per cento) del minore tra il Limite di Indennizzo e il Sottolimito, eventualmente presente per tali costi e spese.

3.15 Garanzia per l'interesse finanziario della Contarente nei territori esteri

A parziale deroga di quanto previsto nel presente Certificato, lo stesso non è operante per le Società estere qualora questo risulti in contrasto con le leggi vigenti nel Paese in cui le società stesse operano.

Relativamente alla Perdita riconducibile all'attività di qualsiasi Persona Assicurata di una delle Società estere sopra citate, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne la Contraente degli esborsi e/o perdite finanziarie che la Contraente stessa dovesse sostenere e/o subire per tenere indenne ciascuna Persona Assicurata quali civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione ai Reclami avanzati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione nei confronti di tale Persona Assicurata in conseguenza di un Atto Dannoso.

Eventuali circostanze conosciute dalle società estere sono da intendersi conosciute dalla Contraente.

3.16 Maggior Termine per la Notifica dei Reclami per Società di diritto Francese

Per le Società facenti parte del gruppo, con sede in Francia o per le quali debba trovare applicazione il "Codes des Assurances francese, si applicheranno le seguenti condizioni.

Per Maggior Termine per la Notifica dei Reclami si intende il periodo di 5 anni immediatamente successivo alla data di annullamento, di risoluzione o di scadenza di una garanzia o delle garanzie del

presente Certificato, durante il quale un Reclamo basato su o traente origine da un presunto Atto Dannoso commesso prima di tale data può essere presentata nei confronti delle Persone Assicurate. L'Assicuratore è tenuto al pagamento nel caso di un Reclamo presentato durante tale Maggior Termine per la Notifica dei Reclami e derivanti da Atti Dannosi di cui le Persone Assicurate siano venute a conoscenza dopo la data di annullamento o di scadenza di una garanzia o delle garanzie, a condizione che nel momento in cui gli assicurati sono venuti a conoscenza dell'atto illecito, la garanzia a cui si riferisce la richiesta di risarcimento non sia stata sottoscritta presso il medesimo assicuratore.

3.17 Estensione Costi e Spese per Inquinamento

Grazie alla presente estensione, l'esclusione di cui al punto 4.8 relativa all'Esclusione Inquinamento, non si applicherà a:

(i) ogni Reclamo avanzato nei confronti di una Persona Assicurata, che si presuma abbia prodotto danno finanziario alla Società o a suoi azionisti; Tale reclamo deve essere avanzato e mantenuto solamente da persone che agiscono in maniera totalmente indipendente e senza la sollecitazione, assistenza, partecipazione od intervento della Società o di una Persona Assicurata.

(ii) Costi e Spese

3.18 Estensione Costi per Corporate Manslaughter

Se espressamente riportato nel Modulo A del presente Certificato, a parziale deroga di quanto previsto dall'Esclusione 4.7, la copertura assicurativa è estesa ai Costi e Spese relative ad un Reclamo od una indagine penale per "Corporate Manslaughter" (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni).

Nell'eventualità in cui quanto previsto dal presente punto fosse coperto da qualunque altra polizza di assicurazione, il presente Certificato si applicherà solo in eccesso ad una qualunque efficace e valida assicurazione.

3.19 Estensione per Costi di Estradizione

Se espressamente riportato nel Modulo A del presente Certificato, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascuna Persona Assicurata di quanto di quest'ultima sia tenuta a pagare per costi, spese e parcelle ragionevoli (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi persona assicurata, il costo delle ore di lavoro di quest'ultima ed i costi o le spese generali di qualsiasi società) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto della Persona Assicurata che agisce in tale veste, per contestare, resistere a e/o difendersi di procedimenti di estradizione promossi nei confronti della persona assicurata a seguito di uno dei seguenti eventi:

(i) ricevimento da parte della persona assicurata, di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che la informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,

(ii) se anteriore, l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale persona assicurata.

I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso ad essi inerenti, domande di controllo giurisdizionale nelle quali venga contestata la designazione di qualsiasi territorio ai fini di qualsiasi legge sulla estradizione, la contestazione od il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa la designazione della cittadinanza in relazione a procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione ai procedimenti di estradizione.

Previo il consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà entro i limiti del Limite di Indennizzo, a scelta del contraente:

- fino ad Eur 150.000 (il "sottolimito per estradizione") a copertura delle "Extradition Media Expenses";
- fino al 10% del "sottolimito per estradizione" a copertura degli "Extradition Crisis Costs"

Le seguenti definizioni si intendono aggiunte alla polizza:

2.25 Extradition crisis costs

Costi, spese e parcelle ragonevoli di qualsiasi:

- legale qualificato; e
- consulente fiscale qualificato

delle cui prestazioni professionali la persona assicurata si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

2.26 Extradition media expenses

Costi, spese e parcelle ragonevoli di consulenti di pubbliche relazioni delle cui prestazioni professionali la persona assicurata si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

3.20 Estensione Entity Coverage for Securities Claims

Se espressamente riportato nel Modulo A del presente Certificato, a parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione 4.12, l'Oggetto dell'Assicurazione viene integrato dalla seguente Clausola:

Viene convenuto fra le Parti che l'Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione viene integrato dalla seguente garanzia:

1.4 Garanzia Entity Coverage for Securities Claims

le Persone Assicurate e gli Assicuratori convengono che - soggetto alle limitazioni più avanti indicate ed a tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni ed Appendici del presente Certificato - la copertura relativa al presente contratto include le "Perdite relative a Titoli" incluse le "Spese relative a Securities Claim", sostenute a causa di "Securities Claim" avanzati nei confronti delle Persone Assicurate e della Società.

La copertura, in base alla presente Appendice, sarà operante sia quando il "Securities Claim" venga

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

avanzato nei confronti della sola Persona Assicurata, sia quando venga avanzato nei confronti della sola Società, sia quando venga avanzato nei confronti di entrambi.

Le "Perdite relative a Titoli" sostenute dalla Società saranno soggette alla Franchigia indicata al punto 14.3 del Modulo A.

Qualora nell'ambito di un "Securities Claim" tutte le Persone Assicurate convenute e la Società ottengano - in ragione di una richiesta di proscioglimento, giudizio sommario o processo, un giudizio definitivo non appellabile di non responsabilità - non verrà applicata alcuna Franchigia alle "Spese relative a Securities Claim".

Sarà aggiunta al contratto la seguente esclusione:

4.14 che abbiano ad oggetto, che si basino, che traggano origine, od in qualsiasi modo siano relative ad un esborso già concordato da parte della Società ai fini dell'acquisto di "securities" eseguito con inadeguata od errata riflessione da parte della Società stessa; rimane convenuto, tuttavia, che tale esclusione non verrà applicata a qualunque Perdita subita da una Persona Assicurata o a "Spese relative a Securities Claim" sostenute dalla Società.

La definizione relativa **2.10 Costi e Spese** del presente contratto viene modificata/integrata dal seguente periodo:

(iv) Gli Assicuratori hanno facoltà, mediante il consenso scritto della Società, di transigere qualsiasi "Securities Claim" per un ammontare patrimoniale che essi ritengano ragionevole. Se la Società nega il proprio consenso alla transazione, la responsabilità ascrivibile agli Assicuratori per tutte le Perdite riferite a tali "Securities Claim" non potrà eccedere l'ammontare per il quale gli Assicuratori avrebbero potuto definire detti "Securities Claim" oltre le Spese sostenute fino al momento della proposta scritta degli Assicuratori alla Società.

Le seguenti definizioni trovano applicazione soltanto ai fini della presente Estensione:

2.27 Securities Claim

significa ogni Reclamo avanzato da un azionista della Società nei confronti della medesima e/o di una Persona Assicurata che presuma una violazione legislativa di qualsiasi nazione o giurisdizione avente origine da un Atto Dannoso collegato con la vendita o l'acquisto di titoli della Società in questione.

2.28 Spese relative a Securities Claim

significa la parte di "Perdite relative a Titoli" riguardante i costi, spese, onorari (incluso le notule di Legali e Periti) e le altre spese necessarie ragionevolmente sostenute al fine di opporsi ad un "Securities Claim" incluso ogni appello, cauzione od altro simile ammontare, con l'esclusione di emolumenti, salari o provvigioni, spese o altri benefits di Persone Assicurate o dipendenti della Società.

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

2.29 Perdite relative a Titoli

significa ogni Perdita altrimenti coperta dal presente contratto, subita dalle Persone Assicurate e/o dalla Società quale conseguenza di un "Securities Claim". Resta tuttavia convenuto che le "Perdite relative a Titoli" rimangono soggette a tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, appendici ed ogni altra disposizione che - in tutto od in parte - possa precluderne l'operatività.

Art. 4) ESCLUSIONI

Gli Assicuratori non pagheranno le Perdite relative a Reclami:

4.1 Circostanze/Fatti noti

derivanti, basati o attribuibili a:

- (i) qualsiasi Circostanza esistente antecedentemente oppure alle data di effetto di questo Certificato e di cui una Persona Assicurata era a conoscenza od avrebbe ragionevolmente dovuto sapere che avrebbe dato origine ad un Sinistro, o
- (ii) qualsiasi contenzioso cominciato od esistente prima della Data di Continuità specificata nel Modulo A di polizza;

4.2 Atti dolosi

derivanti, basati o attribuibili alla commissione materiale di qualsiasi atto doloso o fraudolento da parte di una Persona Assicurata, fermo restando che gli Assicuratori pagheranno per conto delle Persone Assicurate:

- (i) i Costi e le Spese sostenute per la difesa in procedimenti giudiziari avviati a seguito di comportamento disonesto o fraudolento e conclusi favorevolmente per le Persone Assicurate;
- (ii) i Costi e le Spese sostenute in procedimenti giudiziari qualora non si concludano e non passino in giudicato a seguito della concessione di una amnistia o della estinzione del reato conseguente alla morte naturale della Persona Assicurata o altri simili eventi che provochino l'estinzione del reato;
- (iii) i Costi e le Spese sostenute in procedimenti giudiziari che, previo specifico accordo con gli Assicuratori, si concludano con una transazione negoziata (patteggiamento) prima che un giudizio finale o ogni altra pronuncia giudiziaria abbia stabilito l'esatta causa della Perdita e se questa dipenda o meno dalla esistenza di condotta dolosa o fraudolenta.

4.3 Profitto e vantaggio personale

derivanti, basati o attribuibili alla circostanza che le Persone Assicurate abbiano intenzionalmente ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali le stesse non avevano legalmente diritto;

(Allo scopo di determinare l'applicazione dei punti 4.2 commi (i) e (iii) e 4.3 di cui sopra, l'atto disonesto o fraudolento di una delle Persone Assicurate non potrà essere imputato ad altre Persone Assicurate. Queste esclusioni si applicheranno solo nel caso in cui venga stabilito attraverso una sentenza o pronuncia giudiziaria passata in giudicato sfavorevole alla Persona Assicurata o qualsiasi ammissione scritta da

parte di una Persona Assicurata che il comportamento cui ci si riferisce fosse realmente accaduto).

4.4 RC Professionale

avanzati da terzi, quando presuppongano una inadempienza nella esecuzione dei servizi professionali assunti dietro compenso; tuttavia questa esclusione non si applicherà a quei Reclami che traggano origine dalla mancata supervisione delle prestazioni professionali svolte da coloro sui quali le Persone Assicurate abbiano obbligo di vigilare;

4.5 Responsabilità del curatore

intentati nei confronti di una Persona Assicurata quando la stessa svolga la funzione di curatore (tutore, consegnatario, depositario) o fiduciario per legge o amministratore di pensioni, partecipazioni agli utili o programmi d'indennità di lavoro (employee benefit);

4.6 Assicurato contro Assicurato

avanzati da una Persona Assicurata nel proprio personale interesse nei confronti di un'altra Persona Assicurata. Comunque questa Esclusione non si applicherà a:

- ogni Reclamo avanzato al di fuori degli Stati Uniti d'America
- ogni Reclamo avanzato o coltivato da una Persona Assicurata a titolo di obbligazione di condebitori, domanda riconvenzionale o indennizzo, se il Reclamo deriva da un altro Reclamo altrimenti coperto in base al presente Certificato;
- quando tale persona agisce per conto e nell'interesse della Società come previsto dall'art 2393 e seguenti del Codice Civile e/o è consentito alla Società in base alla giurisdizione applicabile, di proporre un Reclamo nei confronti di una Persona Assicurata per conto degli Azionisti.

4.7 Danni a persone

che abbiano ad oggetto qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, malattia o morte di qualsiasi persona o a qualsiasi effettivo o presunto danno o distruzione di beni materiali tangibili, ivi compreso il danno per il mancato uso; non saranno tuttavia esclusi Reclami riferiti a stress emotivo o disturbo mentale sofferti da una Persona Assicurata e/o da un dipendente della Società;

4.8 Inquinamento

che si basino, che traggano origine, che risultino quale conseguenza od in ogni caso siano relative direttamente od indirettamente a qualsiasi effettiva o presunta immissione, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo od alla mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia di protezione dell'ambiente. E' stabilito comunque che questa Esclusione non si applicherà a:

- ogni Reclamo avanzato nei confronti di una Persona Assicurata, che si presuma abbia prodotto danno finanziario alla Società o a suoi azionisti; Tale reclamo deve essere avanzato e mantenuto solamente da persone che agiscono in maniera totalmente indipendente e senza

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

la sollecitazione, assistenza, partecipazione od intervento della Società o di una Persona Assicurata.

- Costi e Spese.

4.9 Danni a cose

causati, connessi o conseguenti:

(i) alla perdita o distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o spese di qualsivoglia natura risultanti dalla perdita. Distruzione o danneggiamento di un bene ivi compreso qualunque tipo di danno consequenziale;

(ii) a qualsiasi responsabilità di qualunque natura direttamente od indirettamente causate o derivanti da:

- (a) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- (b) beni radioattivi, tossici, esplosivi od altri componenti pericolosi e contaminanti di qualunque impianto o reattore nucleare o altro complesso nucleare o componente nucleare dello stesso;

4.10 Tasse, multe, penalità

che abbiano ad oggetto tasse, multe, penalità, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, ammende o sanzioni, danni punitivi o esemplari o multipli, nel solo caso in cui esse siano direttamente irrogate ad una Persona Assicurata.

E' stabilito e convenuto che questa esclusione non si applica a Reclami avanzati dalla Società o da suoi azionisti nei confronti di una Persona Assicurata, aventi ad oggetto un danno alla Società o ai suoi azionisti in conseguenza del pagamento di tasse, multe, penalità, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, ammende o sanzioni, danni punitivi o esemplari o multipli;

4.11 Guerra e Terrorismo

A parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura causate direttamente o indirettamente da, conseguenti o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che, contestualmente o in qualsiasi altra sequenza, contribuisce alla perdita:

(i) guerra, invasione, azioni di nemici stranieri, ostilità o operazioni simili (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, sommossa, rivoluzione, insurrezione, agitazione civile che assuma le proporzioni di o che identifichi una rivolta, usurpazione del potere da parte di militari o di altri;
qualsiasi atto di terrorismo.

(ii) confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione di, o danni a beni in conseguenza di, o per ordine di qualsiasi governo od autorità sia pubblica che locale.

W / R / B

UNDERWRITING

Ai fini della presente esclusione, un atto di terrorismo significa un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o Governo(i), commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono esclusi inoltre la perdita, il danno, i costi o le spese di qualsiasi natura causate direttamente o indirettamente da, conseguenti o connesse a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione, la repressione di quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), o in qualsiasi modo relativa ad essi. Nel caso in cui i Sottoscrittori affermassero che, in virtù della presente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui una parte della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

4.12 Perdite relative a titoli

che siano basati, originati, direttamente o indirettamente conseguenti, o in qualsiasi modo riguardanti la registrazione o la vendita di qualsiasi titolo emesso dalla Società.

4.13 Reclami non assicurabili

Reclami che non possono essere assicurati per legge.

Art. 5) DISPOSIZIONI IN CASO DI RECLAMO

(I punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 che seguono sono condizioni essenziali ai fini dell'operatività del presente Certificato).

5.1 Il Contraente e/o la Persona Assicurata, non appena ragionevolmente possibile, ma in nessun caso oltre 90 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione, deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta di qualsiasi Reclamo.

5.2 Il Contraente e/o la Persona Assicurata non appena ragionevolmente possibile, ma in nessun caso oltre 90 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione, deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta di qualsiasi Circostanza, della quale sia venuto a conoscenza, che potrebbe dare luogo ad un Reclamo nei confronti delle Persone Assicurate, indicando le motivazioni relative a tale preventivato Reclamo, con tutti i dettagli ed i nomi delle persone coinvolte.

Se una comunicazione viene effettuata agli Assicuratori secondo quanto indicato nei precedenti punti 5.1 e 5.2 nel Periodo di Assicurazione, un Reclamo successivo direttamente correlato a tale Circostanza sarà considerato dagli Assicuratori come effettuato nel Periodo di Assicurazione.

5.3 Il Contraente dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie e dovrà cooperare

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

secondo quanto gli Assicuratori potranno ragionevolmente richiedere e non dovrà rendere nota a nessuno l'esistenza del presente Certificato senza il consenso degli Assicuratori, salvo che ciò sia necessario per legge e/o dello statuto e/o di una decisione degli organi direttivi del Contraente.

5.4 La scelta degli avvocati e/o dei periti che il Contraente intende nominare a seguito di un Reclamo deve essere preventivamente approvata dagli Assicuratori. (L'approvazione non potrà essere irragionevolmente negata). Il Contraente non dovrà ammettere alcuna responsabilità o concordare o tentare di transigere un Reclamo oppure sostenerne i Costi e le Spese senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Reclamo il Contraente non farà nulla che possa pregiudicare la posizione degli Assicuratori o il loro potenziale od effettivo diritto di rivalsa.

5.5 Gli Assicuratori potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché svolgano la loro opera in collaborazione con quelli nominati dal Contraente. Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcun Reclamo senza il consenso scritto del Contraente. Qualora tuttavia il Contraente si rifiutasse di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e dovesse scegliere di impugnare o continuare i procedimenti giudiziari in relazione a detto Reclamo, l'obbligo risarcitorio o comunque di pagamento degli Assicuratori non potrà eccedere l'ammontare per il quale il Reclamo avrebbe potuto altrimenti essere definito, ma comunque non oltre i Limiti di Indennizzo complessivi indicati ai punti 9) e 10) del Modulo A oltre ai Costi e le Spese.

5.6 In caso di controversia tra gli Assicuratori e il Contraente, su richiesta del Contraente, le parti si sottometteranno alla decisione di un Collegio arbitrale nominato e funzionante ai sensi del Codice di Procedura Civile italiano, composto da tre arbitri uno nominato dal Contraente, uno dagli Assicuratori ed il terzo arbitro dai primi due. In caso di disaccordo dei due primi arbitri sulla nomina del terzo arbitro, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha sede. Il Tribunale sarà altresì competente alla nomina dell'Arbitro che una Parte non abbia effettuato entro 20 giorni dall'invito ricevuto dall'altra. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno prese a maggioranza di voti e saranno obbligatorie per le Parti.

5.7 Gli Assicuratori anticiperanno i Costi e le Spese prima della definizione finale del Reclamo e pagheranno i legali e/o altri Costi e Spese direttamente su base trimestrale. Detti anticipi di Costi e Spese saranno rimborsati agli Assicuratori dalle Persone Assicurate separatamente ciascuno in conformità dei rispettivi interessi, nel caso e nei limiti in cui essi non avessero avuto titolo al pagamento della Perdita in base ai termini del presente Certificato.

5.8 Per quanto concerne i Costi e le Spese, come previsto all'Estensione 3.9 precedente, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati ai punti 9) e 10) del Modulo A e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna Franchigia. Se la garanzia "Costi e Spese con possibilità di erosione del Limite di Indennizzo" riportata nel Modulo A al punto 23.4 è stata attivata, le Persone Assicurate hanno la facoltà di utilizzare, fino al suo esaurimento, il Limite di Indennizzo complessivo indicato ai punti 9 e 10 del Modulo A per sostenere tali Costi e Spese che superino il limite del quarto del Limite di Indennizzo complessivo. In tal caso il Limite di Indennizzo sarà ridotto di pari importo.

5.9 In caso di:

(i) un Reclamo nei confronti della Persona Assicurata che non è interamente coperta dalla presente polizza; e/o

(ii) un Reclamo nei confronti della Persona Assicurata che è anche rivolto nei confronti della Società e/o una o più persone che non siano assicurate;

gli Assicuratori e la Persona Assicurata (e/o la Società se del caso) faranno quanto di meglio per determinare una giusta allocazione della Perdita coperta dalla presente polizza e della perdita compresi i danni, l'accordo raggiunto, i costi di difesa e gli altri costi che non sono coperti.

In caso di controversia sull'allocazione di cui al precedente paragrafo, gli Assicuratori a loro discrezione oppure le Persone Assicurate (o la Società se del caso) dovranno sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale così composto: un arbitro scelto dalla Persona Assicurata (o la Società se del caso) un arbitro scelto dagli Assicuratori ed un terzo arbitro indipendente scelto dai primi due arbitri. L'arbitrato sarà regolato dalle norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 6) ACQUISIZIONI E FUSIONI

Se durante il Periodo di Assicurazione

(i) la Società è acquisita o è oggetto di una fusione con una qualsiasi altra organizzazione, oppure cede più' del 50% dei diritti di voto a terzi, o

(ii) un terzo acquisisce più del 50% del capitale azionario della Società,

l'Indennizzo relativo ad una Perdita originata da un Reclamo ai sensi del presente Certificato, sarà effettuato solo per le Perdite derivanti da un Atto Dannoso commesso individualmente o collegialmente, dalle Persone Assicurate in data precedente a quella in cui i sopra citati cambiamenti strutturali hanno avuto effetto, se non diversamente concordato con gli Assicuratori.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti ai punti (i) o (ii), la Società avrà diritto al Maggior Termine per la Notifica dei Reclami (secondo l'Art.2 - Definizioni al punto 2.13 e/o come indicato al punto 17 del Modulo A, in relazione ad Atti Dannosi commessi prima della data in cui sono avvenuti i cambiamenti nella struttura della Società.

Art. 7) CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA

Se una Società cessa di essere controllata durante il Periodo di Assicurazione, l'assicurazione continuerà ad essere operante per detta ex Società controllata e le sue Persone Assicurate fino alla scadenza del Certificato o la scadenza del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, ma solo per quei Reclami originati da Atti Dannosi commessi o che si presume siano stati commessi prima che tale Società abbia cessato di essere una Società Controllata.

Art. 8) DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato al punto 6) del Modulo A ove il Premio o la rata di Premio siano stati pagati entro tale data, salvo se diversamente convenuto con gli Assicuratori. Il Premio potrà essere pagato agli Assicuratori tramite il Broker attraverso il quale il Certificato viene emesso

L'Assicurato prende atto e conviene che il Premio di polizza dovuto agli Assicuratori deve essere pagato entro e non oltre 60 giorni dalla data di effetto della copertura.

La mancata ricezione del premio totale da parte degli Assicuratori entro il termine summenzionato, renderà nulla la polizza *ab initio*.

8.2 Franchigia

Gli Assicuratori saranno responsabili soltanto per l'Indennizzo degli importi eccedenti la somma indicata quale Franchigia. Resta inteso che tale importo non comprende Costi e Spese.

In relazione al punto 1.1 dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione":

se il Reclamo è avanzato nei confronti di una singola Persona Assicurata sarà applicata la Franchigia di cui al Punto 14.1 del Modulo A;

In relazione al punto 1.2 dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione":

sarà applicata la Franchigia di cui al punto 14.2 del Modulo A, semprechè la corresponsione dell'indennizzo da parte della Società sia dovuto o consentito ai sensi di legge e nella misura massima dalla stessa legge prevista, senza tener conto del fatto che tale indennizzo sia stato pagato o meno dalla Società. Si precisa tuttavia che detta Franchigia non verrà applicata se la Società sia impossibilitata a corrispondere tale indennizzo o pagamento nel solo caso ciò dipenda dalla sua insolvenza.

8.3 Estensione territoriale

Gli Assicuratori terranno indenne il Contraente, nei termini, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente Certificato, per i Reclami che hanno origine nei paesi compresi nell'estensione territoriale indicata al punto 18 del Modulo A.

8.4 Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate dal Contraente che coprano lo stesso rischio. In caso di Reclamo il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile). Qualora esistano altre assicurazioni che coprano lo stesso rischio, questo Certificato opererà in eccedenza rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed esigibile, e come assicurazione a "primo rischio" nel caso in cui la copertura sia prestata in base al presente

Certificato, ma non in base a qualsiasi altro contratto di assicurazione.

8.5 Modifiche/ Cessione del Certificato

Le eventuali modifiche o cessioni di diritti di cui alla presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dal Contraente e accettate dagli Assicuratori con relativa emissione di una appendice al Certificato.

8.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o mutamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti del rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché il recesso degli Assicuratori dal Certificato. (Art. 1898 del Codice Civile).

8.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di comprovata diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dal Contraente (art. 1897 del Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.

8.8 Pagamento dell'Indennizzo

Determinata la Perdita, verificata l'operatività del Certificato e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le Parti.

8.9 Casi di cessazione dell'Assicurazione

Qualora il Contraente formuli una Richiesta di Indennizzo conseguente ad una Perdita sapendo che la stessa potrebbe essere falsa o fraudolenta per quanto concerne l'ammontare del danno e/o altro, e/o produca false dichiarazioni e/o documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, il presente Certificato sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio e il Contraente perderà il diritto ad ogni Indennizzo. Quanto sopra senza pregiudizio del diritto degli Assicuratori alla rivalsa nei confronti del Contraente per le somme già corrisposte per le medesime circostanze.

8.10 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente Certificato sono a carico del Contraente

8.11 Diritto di Surroga

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo Certificato gli Assicuratori si surrogano nei diritti

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

di rivalsa del Contraente nel limite degli importi pagati. In tal caso il Contraente dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e mantenere tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo del Contraente.

In nessun caso l'Assicuratore potrà esercitare il diritto di surroga nei confronti di una Persona assicurata, salva l'ipotesi in cui la stessa abbia ammesso per iscritto, ovvero sia stato accertato da un sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario, che tale Persona assicurata ha ottenuto un indebito profitto o vantaggio o che tale Persona assicurata ha agito dolosamente o fraudolentemente.

8.12 Foro Competente

Per ogni controversia relativa al Presente Certificato, le parti convengono che il Foro competente sarà quello del domicilio del Contraente.

8.13 Elezione del Domicilio

Ai fini del presente Certificato ed in relazione punto 5.6 dell'Art. 5) Disposizioni in caso di Reclamo, gli Assicuratori eleggono domicilio ex art. 47 del Codice Civile presso

Bruno Giuffrè

DLA Piper

Milano Via Gabrio Casati, 1 20123 Milano tel. +39 02 806 181 fax +39 02 806 182 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com	Roma Via dei Due Macelli 66 00187 Rome tel. +39 06 68 88 01 fax +39 06 68 88 02 01 Email: bruno.giuffre@dlapiper.com
---	---

Qualora sia promossa un'azione contro uno qualsiasi degli Assicuratori la decisione finale resa sarà esecutiva anche nei confronti degli altri.

8.14 Clausola di Coassicurazione e Delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie assicuratrici indicate nel Modulo A. Gli obblighi degli Assicuratori, in base ai termini del presente Certificato sottoscritto, sono individuali e non solidali e sono limitati per ciascuno esclusivamente alla quota da essi sottoscritta. Gli Assicuratori non sono responsabili per le quote di quel coassicuratore che per una qualche ragione non onori in tutto o in parte i propri obblighi.

Gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla spettabile W.R. Berkley UK Limited di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla spettabile Aon S.p.A., la quale tratterà con la Delegataria informando i co-assicuratori. Questi ultimi saranno tenuti a riconoscere come valide ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuta dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite per il tramite della spett.le Aon S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

Limitatamente al pagamento della quota di ciascuna Perdita di competenza dei co-assicuratori, la Delegataria dovrà richiedere il consenso previo dei co-assicuratori; tuttavia questi non potranno negarlo senza fondati motivi. In caso di diniego del consenso, la Delegataria potrà pagare la propria quota di indennizzo della Perdita e non avrà alcuna obbligazione in merito alla quota di spettanza dei co-assicuratori.

8.15 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni che intervengono tra le parti (tra il Contraente e le Persone Assicurate, da una parte, e gli Assicuratori attraverso l'intermediario del contratto dall'altra) devono essere fatte mediante telefax e/o lettera raccomandata e/o e-mails;

8.16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Gli Assicuratori determinano il Premio sulla scorta delle dichiarazioni del Contraente il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'Indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni, appendice, proroga o rinnovo concernente il presente Certificato.

Gli Assicuratori hanno fatto affidamento alla Proposta nel fornire la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza. Tale Proposta costituisce la base del presente contratto di assicurazione. Tuttavia la Proposta dovrà essere interpretata come una serie di differenti proposte da parte di ciascuna Persona Assicurata e con riferimento alle dichiarazioni ed ai particolari contenuti nella Proposta, nessuna dichiarazione od informazione di una Persona Assicurata non dovrà essere attribuita a qualunque altra Persona Assicurata per stabilire se la copertura assicurativa è valida.

8.17 Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione del presente certificato di assicurazione e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o in esso aggiunte mediante atto sottoscritto dalle parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

8.18 Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita dal Contraente all'Assicuratore o dall'Assicuratore al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicuratore, quest'ultima sarà tacitamente rinnovata agli stessi termini e condizioni come in scadenza.

Tale condizione non si applicherà nei seguenti casi:

- (i) Il totale attivo consolidato sia aumentato più del 10% di quanto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto di cui il presente costituisce un rinnovo, ed indicato al punto 12. a) del Modulo A riferito all'annualità precedente; oppure
- (ii) Il Patrimonio netto consolidato sia ridotto più del 10% di quanto dichiarato dal Contraente in sede

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

di sottoscrizione del contratto di cui il presente costituisce un rinnovo, ed indicato al punto 12. b) del Modulo A riferito all'annualità precedente; oppure

(iii) Il Contraente abbia notificato un Reclamo od una Circostanza agli Assicuratori

8.19 Sanzioni

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente Certificato, qualora detta copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possano in alcun modo esporre direttamente o indirettamente gli Assicuratori stessi - o società del gruppo - a qualunque divieto, sanzione economica o commerciale o restrizione in forza di leggi o regolamenti, risoluzioni, decisioni o qualsiasi altro atto emanati da Governi, Organizzazioni Internazionali o da altre competenti autorità incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, Regno Unito, Italia o degli Stati Uniti d'America.

Si precisa che, ai fini della presente limitazione di copertura, per società del gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate di detti Assicuratori.

IN FEDE QUESTO CERTIFICATO E' STATO SOTTOSCRITTO DA:

Il Contraente

l'Assicuratore

AFC TORINO S.P.A.



19/01/2016

Maria Chini
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

Sezione B	Employment Practice Liability Insurance	NON ATTIVA
-----------	---	------------

Testo di Polizza

Questa Polizza è in forma "Claims made". Se non diversamente pattuito la presente Polizza copre unicamente i sinistri avanzati contro gli Assicurati per la prima volta durante il periodo assicurativo.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate e la Società Assicurata da Danni.

Art. 2) DEFINIZIONI DI POLIZZA

2.1 Assicurato

La Società Assicurata e le Persone Assicurate.

2.2 Atto Dannoso

- a) Licenziamento illegittimo o ingiustificato, congedo o cessazione dell'impiego (comprese le dimissioni forzate), violazione di un contratto di lavoro concluso in forma scritta, verbale o per fatti concludenti;
- b) molestie sessuali (comprese avance sessuali non gradite, richieste di favori sessuali o altro comportamento verbale, visivo o fisico di natura sessuale) utilizzate come condizione per l'impiego nella Società Assicurata, su cui la Società Assicurata fonda decisioni sul rapporto di lavoro, che interferiscono con il rendimento o creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo all'interno della Società Assicurata;
- c) molestie sull'ambiente di lavoro (comprese molestie di tipo lavorativo o prepotenze di natura non sessuale) che interferiscono con il rendimento o creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od offensivo all'interno della Società Assicurata;
- d) violazioni di leggi sulla discriminazione in materia di lavoro, compresa la limitazione, segregazione o qualificazione illegittima, o il mancato impiego, di dipendenti o candidati all'impiego in modo tale da privare tali persone di opportunità lavorative o influenzare negativamente il loro status di dipendente a causa della loro razza, colore, religione, orientamento politico, età, sesso, nazione d'origine, disabilità, status di reduce di guerra, gravidanza, genetica, orientamento sessuale, preferenza sessuale, obesità, stato civile, positività all'HIV o altra condizione sociale protetta ai sensi di qualsiasi legge vigente in Italia;

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

- e) decisione lavorativa illegittima che si concretizzi in una retrocessione, un passaggio di ruolo negato o una mancata o rifiutata promozione;
- f) colpa nella valutazione o nel fornire referenze, trattamento illegittimo, diffamazione (compresa la calunnia ed ingiuria), invasione della privacy, violazione di riservatezza o affermazioni intenzionalmente false;
- g) Ritorsione;
- h) omessa adozione od omessa regolare applicazione di politiche e procedure aziendali lavorative, quando tale omissione sia contestata all'interno di un Sinistro con il quale si contesti uno degli eventi sopra descritti dalla lettera a) fino alla g);
- i) colpa nel trattenere, supervisionare, assumere o formare, quanto tale colpa sia presunta all'interno di un Sinistro con il quale si contesti uno degli eventi sopra descritti dalla lettera a) fino alla g); o
- j) dichiarazioni intenzionalmente o colposamente inesatte, detenzione abusiva o inflizione illegittima di stress emotivo, sofferenze mentali o umiliazioni, quando tali condotte siano presunte all'interno di un Sinistro con il quale si contesti uno degli eventi sopra descritti dalla lettera a) fino alla g);
in relazione a un rapporto di lavoro e commesso, tentato o presumibilmente commesso o tentato da parte:
 - (a) della Società Assicurata; o
 - (b) di una Persona Assicurata in tale sua funzione.

2.3 Azione Collettiva

Sinistro avanzato da un ente od organismo amministrativo, associazione, sindacato, persona fisica o giuridica a cui la legge attribuisce legittimazione processuale attiva in materia di lavoro e con il quale si contestano discriminazioni ripetute o sistematiche o si chiede un risarcimento pecuniario per conto di una pluralità di soggetti.

2.4 Benefits

Qualsiasi beneficio, fringe benefit, compenso differito, pagamento (compresi i premi assicurativi), relativo a sistemi incentivanti o piani di previdenza e qualsiasi altro pagamento verso o a favore di un Dipendente derivante da un rapporto di lavoro.

La definizione non include salari, stipendi, commissioni, bonus, Stock Benefits o compensi monetari a titolo di incentivo con pagamento non differito.

2.5 Assicuratori

La Delegataria è la Compagnia W.R. Berkley UK Limited a nome da alcuni sottoscrittori di Lloyd's, firmataria del presente Certificato ed eventuali altri co-assicuratori, unitamente alle rispettive quote di partecipazione, indicati al punto 3 del Modulo A.

2.6 Contraente

La società e l'ente indicato al punto 5 del Modulo B.

2.7 Danni a cose

Danno materiale o distruzione o perdita d'uso di qualsiasi bene materiale.

2.8 Danni a persone

Lesioni corporali, malessere fisico o mentale, malattia, morte, sofferenza mentale, stress emotivo o umiliazioni di qualsiasi persona fisica (escluse le sofferenze mentali, stress emotivo o umiliazioni derivanti da un Atto Dannoso).

2.9 Danno

L'importo che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare, in conseguenza di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, compreso:

- i) Spese Legali; e
- ii) danni (compresi i danni punitivi, esemplari o aggravati e il multiplo di qualsiasi risarcimento) riconosciuti con sentenza, interessi pagabili prima e dopo la sentenza, rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte e stabiliti con sentenza.

La definizione non comprende:

- i. i fatti non assicurabili secondo la legge italiana;
- ii. multe e sanzioni di ogni genere;
- iii. qualsiasi importo non indennizzato dalla Società Assicurata per il quale l'Assicurato sia esentato dal pagamento in forza di qualsiasi contratto, accordo od ordinanza giudiziale;
- iv. future retribuzioni o Benefits di una persona danneggiata che è stata o sarà assunta, promossa o reintegrata nel posto di lavoro ai sensi di una transazione, di una sentenza o di altra decisione in relazione a un Sinistro;
- v. Stock Benefits; o
- vi. danni, compensazioni, salari, stipendi, commissioni, Benefits o importi:
 1. che siano trattamenti di fine rapporto;
 2. che siano contributi previdenziali o assistenziali;
 3. che siano dovuti in relazione al periodo di preavviso o in caso di licenziamento (quali indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c. e indennità sostitutiva del reintegro ex art.18 L.300/70 modificato dall'art.1 L.108/90 e successive modifiche, ex art.8 L.604/1966 o da leggi successive o da contratti collettivi);
 4. che siano dovuti in base a un contratto scritto di lavoro;
 5. che siano dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro in base a un espresso obbligo scritto; o
 6. che rappresentano una somma per cui l'Assicurato sarebbe stato legalmente responsabile in assenza di un Atto Dannoso.

2.10 Dichiarazioni e informazioni

- (a) Ogni questionario e documento fornito alla Compagnia da parte o in nome e per conto della Contraente o qualsiasi Assicurato, o a cui la Compagnia fa riferimento dietro indicazione da parte

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

o in nome e per conto della Contraente o qualsiasi Assicurato, nella fase di richiesta della presente Polizza;

- (b) ogni dichiarazione resa alla Compagnia da parte o in nome e per conto della Contraente o qualsiasi Assicurato, nella fase di richiesta della presente Polizza.

2.11 Inquinamento

- (a) La reale, presunta o minacciata esposizione, o produzione, deposito, trasporto, scarico, emissione, rilascio, dispersione, fuga, trattamento o disposizione di qualsiasi Sostanza Inquinante; o
- (b) qualunque regolamento, ordine, direttiva o richiesta di esaminare, controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare qualsiasi Sostanza Inquinante, o qualsiasi azione intrapresa in previsione o anticipazione di un simile regolamento, ordine, direttiva o richiesta.

2.12 Periodo Assicurativo

Il tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 6 del Modulo B. Se tale periodo è inferiore o superiore a un anno, il Limite di Indennizzo indicato al punto 9 del Modulo B rappresenterà il Limite di Indennizzo massimo prestato dalla Compagnia per l'intero periodo.

2.13 Persone Assicurate

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno: membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Collegio Sindacale, dipendente (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o parziale, stagionali e interinali), stagisti e volontari della Società Assicurata.

La definizione non include i revisori contabili esterni, il liquidatore (anche volontario), commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra persona ricoprente cariche previste nell'ambito di procedure concorsuali della Società Assicurata o di liquidazione di beni della Società Assicurata

2.14 Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

2.15 Ritorsione

Un trattamento di ritorsione contro un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, un dipendente, stagista o volontario della Società Assicurata in conseguenza del fatto che tale persona:

- (a) eserciti i suoi diritti legali;
- (b) rifiuti di violare una legge;
- (c) si opponga a qualsiasi pratica illegale;
- (d) riveli o minacci di rivelare a un superiore o a un ente amministrativo una presunta violazione di legge;
- (e) assista, testimoni o cooperi in un procedimento o indagine riguardante una presunta violazione di legge.

2.16 Relazioni Industriali

- 1) I diritti dei dipendenti ad intraprendere o non intraprendere azioni sindacali o altre attività collettive;
- 2) il dovere od obbligo di notificare, incontrare, discutere, consultarsi o negoziare con qualsiasi dipendente o rappresentante sindacale, collettivamente o in altro modo;
- 3) contratti collettivi di lavoro; o
- 4) scioperi, interruzioni, boicottaggi, picchetti, serrate o altre azioni similari.

2.17 Sinistro

- a) Una richiesta scritta di risarcimento pecuniario (compresa la richiesta di interruzione o sospensione della prescrizione);
- b) un procedimento civile, compreso il procedimento davanti al tribunale del lavoro, una richiesta di tutela inibitoria o di risarcimento non pecuniario, una richiesta di reintegro o riassunzione, una domanda riconvenzionale o arbitrato;
- c) un procedimento penale;
- d) un procedimento di estradizione; o
- e) un procedimento formale davanti a un'autorità amministrativa o di vigilanza iniziato con un provvedimento formale di notifica dell'addebito, compreso il procedimento avanzato da o in associazione con un'autorità italiana per la tutela dell'uguaglianza sul lavoro e dotata di poteri giurisdizionali sull'operato della Società Assicurata in materia lavorativa,

avanzato da parte o in nome e per conto di un membro presente, passato o aspirante del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o da un dipendente, stagista o volontario presente, passato o aspirante della Società Assicurata, nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso.

La definizione non include qualsiasi arbitrato o procedimento in materia di lavoro o vertenza sindacale in relazione ad accordi di contrattazione collettiva.

2.18 Sinistro Potenziale

Un reclamo o un'accusa di un presunto Atto Dannoso avanzato da parte o in nome e per conto di un potenziale danneggiato, che:

- (a) non costituisce un Sinistro ma potrebbe successivamente dare origine a un Sinistro; e
- (b) viene presentato all'ufficio del personale o altro analogo ufficio della Società Assicurata

2.19 Società Assicurata

La Contraente e le Società Controllate

2.20 Società Controllata

Ogni società o ente di cui la Contraente controlli direttamente o indirettamente:

- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

- 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
- 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.

2.21 Sostanza Inquinante

Ogni sostanza che abbia caratteristiche pericolose o un impatto pregiudizievole per l'ambiente, compresi anche, ma non solo, solidi, liquidi, gas irritanti o termici, contaminanti o fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, terra, prodotti chimici e di rifiuto, emissioni d'aria, odori, acque di scolo, oli, prodotti oleosi, rifiuti infettivi o medici, asbesto, prodotti asbeticici e qualsiasi rumore.

2.22 Spese Legali

La parte di Danno che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari (compreso ma non limitato alle parcelle di avvocati ed esperti) di carattere necessario e di importo ragionevole, sostenuti per la difesa o valutazione di un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, che non siano costi e spese aziendali interne della Società Assicurata.

La definizione include inoltre, nelle giurisdizioni ove applicabile, i premi di importo ragionevole pagati per ottenere strumenti assicurativi o cauzioni richieste per proporre appello, ad esclusione comunque dell'importo delle coperture assicurative e cauzioni.

2.23 Stipendi e Orari di Lavoro

- 1) L'importo, il calcolo, la tempistica o modalità di pagamento dei minimi salariali, dei tassi salariali correnti, degli straordinari o di altri compensi;
- 2) la classificazione dei dipendenti ai fini della determinazione dello stipendio od orario di lavoro;
- 3) le trattenute o altre deduzioni salariali;
- 4) il diritto ad ottenere permessi o assenze dal lavoro o il diritto alla retribuzione durante tali assenze;
- 5) il lavoro minorile, o
- 6) il diritto alla parità di trattamento in materia di lavoro.

2.24 Stock Benefits

- (a) Qualsiasi offerta, piano od accordo tra una Società Assicurata e un dipendente con il quale si assegna a tale dipendente azioni, certificati azionari al portatore o diritti d'opzione per l'acquisto di azioni (stock options) di una Società Assicurata, compresi anche ma non solo assegnazioni di diritti d'opzione per l'acquisto di azioni (stock options), assegnazioni di azioni vincolate, assegnazioni di certificati azionari al portatore, assegnazioni di titoli azionari basati sul rendimento (performance stock options) o di qualsiasi altro compenso o incentivo assegnato in forma di titoli di una Società Assicurata; o
- (b) qualsiasi pagamento o strumento finanziario, il cui importo o valore derivi dal valore dei titoli di una Società Assicurata, compresi anche ma non solo strumenti di remunerazione per il valore pari all'incremento del prezzo delle azioni (stock appreciation rights) e piani o accordi che attribuiscono il diritto a ricevere una somma di denaro pari alla differenza tra il prezzo d'esercizio

W / R / B

UNDERWRITING

e il prezzo di mercato delle azioni (phantom stock plan).

La definizione non include i piani di partecipazione azionaria o di acquisto di azioni rivolti ai dipendenti.

2.25 USA

Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

Art. 3) CONIUGI ED EREDI

Esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi commessi da una persona fisica inclusa nella definizione di Persona Assicurata, la definizione di Persona Assicurata è estesa a:

- i. il coniuge della Persona Assicurata se chiamato come co-imputato esclusivamente a causa del suo rapporto coniugale; e
- ii. gli eredi, aventi diritto e rappresentanti legali delle Persone Assicurate decedute o dichiarate legalmente incapaci o fallite.

Art. 4) SOCIETA' CONTROLLATE

Se una società perde la qualifica di Società Controllata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, la presente Polizza non sarà operante per tale Società Controllata e le sue Persone Assicurate.

Nei confronti di ogni Società Controllata e delle sue Persone Assicurate, la presente Polizza sarà operante solo in relazione agli Atti Dannosi avvenuti quando tale Società Controllata aveva la qualifica di Società Controllata.

Art. 5) APPLICAZIONE INDIVIDUALE DELLE DICHIARAZIONI ED INFORMAZIONI

Con riferimento alle Dichiarazioni e Informazioni, nessuna conoscenza di fatti da parte di una Persona Assicurata verrà imputata a qualsiasi altra Persona Assicurata.

Gli Assicurati riconoscono e concordano che, nella stipula della presente Polizza, la Compagnia si affida alle Dichiarazioni e Informazioni. In caso di dichiarazioni inesatte o di omessa produzione di documenti o informazioni, si applica quanto disposto dagli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare:

- a) in caso di dichiarazioni inesatte o di omessa produzione di documenti o informazioni che legittimerebbero la Compagnia ad annullare o recedere dal contratto nei confronti di uno o più Assicurati, la presente Polizza non sarà operante nei confronti delle Persone Assicurate che al momento della conclusione del contratto:
 - erano a conoscenza del vero stato dei fatti o delle questioni inesatte dichiarate alla Compagnia o erano a conoscenza dei fatti oggetto di reticenza; e

W / R / B

U N D E R W R I T I N G

- erano a conoscenza del fatto che la Contraente avesse richiesto la stipula della presente Polizza, per i Danni subiti da tali Persone Assicurate connessi a Sinistri basati, derivanti o in conseguenza del vero stato delle cose o dei fatti oggetto di reticenza;
- b) in caso di dichiarazioni inesatte o di omessa produzione di documenti o informazioni che legittimerebbero la Compagnia ad annullare o recedere dal contratto nei confronti di uno o più Assicurati, se al momento della conclusione del contratto, un amministratore, direttore generale, direttore finanziario, responsabile dell'ufficio legale, responsabile dell'ufficio delle risorse umane (o altri uffici analoghi ai precedenti) della Contraente era a conoscenza del vero stato dei fatti o delle questioni dichiarate inesatte o era a conoscenza dei fatti oggetto di reticenza, la presente Polizza non sarà operante nei confronti di tutte le Società Assicurate per i Danni connessi a Sinistri basati, derivanti o in conseguenza del vero stato delle cose o dei fatti oggetto di reticenza;
- c) in caso di dichiarazioni inesatte o di omessa produzione di documenti o informazioni che legittimerebbero la Compagnia ad annullare o recedere dal contratto nei confronti di uno o più Assicurati, se al momento della conclusione del contratto, un amministratore, direttore generale, direttore finanziario, responsabile dell'ufficio legale, responsabile dell'ufficio delle risorse umane (o altri uffici analoghi ai precedenti) di una Società Controllata era a conoscenza del vero stato dei fatti o delle questioni dichiarate inesatte o era a conoscenza dei fatti oggetto di reticenza, la presente Polizza non sarà operante nei confronti di tale Società Controllata o di tutte le sue Società Controllate per i Danni connessi a Sinistri basati, derivanti o in conseguenza del vero stato delle cose o dei fatti oggetto di reticenza.

Art. 6) ACQUISIZIONE O COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONTROLLATE

Qualora durante il Periodo Assicurativo, la Società Assicurata:

- a) acquisisca titoli o diritti di voto in un'altra società e di conseguenza tale società diventi una Società Controllata;
- b) costituisca una società e di conseguenza tale società diventi una Società Controllata; o
- c) acquisisca una società mediante fusione per incorporazione,

la copertura si intenderà automaticamente estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate con decorrenza dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi successivi alla data di acquisizione o costituzione.

Tuttavia, se tale società acquisita o costituita:

- i) impieghi un numero di persone che incrementi di più del 10% il numero totale delle persone impiegate da tutte le Società Assicurate; o
- ii) abbia membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dipendenti, stagisti o volontari fuori dall'Italia,

allora la copertura verrà estesa a tale società e alle sue Persone Assicurate a condizione che la Contraente dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia entro 90 giorni dall'acquisizione o costituzione. Tale società verrà inclusa nella definizione di

Assicurato con decorrenza dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma esclusivamente con riferimento agli Atti Dannosi successivi alla data di acquisizione o costituzione.

Art. 7) ACQUISIZIONE DELLA CONTRAENTE. CAMBIO DI CONTROLLO

Se durante il Periodo Assicurativo:

- a) la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente (ad eccezione dell'evento di cui alla lettera c) del paragrafo 6 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate); oppure
 - b) vengono acquisite da parte di una o più persone che agiscono di concerto azioni o quote o diritti di voto della Contraente che comporti:
 - i) il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
 - ii) il diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - o
 - iii) il controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,
- la Polizza avrà validità per le Società Assicurate e le Persone Assicurate fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ad esclusione degli Atti Dannosi successivi a tale fusione o acquisizione.

Art. 8) ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui la presente Polizza non venisse rinnovata per decisione della Compagnia, per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, o della Contraente, la Contraente e le Persone Assicurate avranno la facoltà di richiedere l'Estensione del Termine di Denuncia stabilito al punto 14 del Modulo B, purchè la Compagnia riceva comunicazione scritta dell'intenzione di godere di tale estensione e il pagamento del premio aggiuntivo entro 60 giorni dalla data di mancato rinnovo. L'estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per i Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi precedenti la data di mancato rinnovo.

La presente estensione non sarà operante nel caso in cui si verifichi uno degli eventi descritti al paragrafo 7 "Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo".

Se prima o nel corso del periodo di Estensione del Termine di Denuncia, la Società Assicurata stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa della responsabilità civile del datore di lavoro (siano i termini della stessa equivalenti o meno alla presente Polizza), il periodo di Estensione del Termine di Denuncia si riterrà cessato (o, se non è ancora stato richiesto, cesserà di essere ottenibile).

Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine di Denuncia verrà considerato come avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

Il Premio versato si intende interamente goduto.

Art. 9) ESCLUSIONI

La presente Polizza non copre il Danno relativo a un Sinistro:

9.1 Circostanze/fatti noti

basato, derivante o in conseguenza di qualsiasi fatto o Atto Dannoso denunciato per iscritto come circostanza o come Sinistro su qualsiasi altra polizza che la presente Polizza rinnova, sostituisce o segue in tutto o in parte

9.2 Sinistri pendenti

basato, derivante o in conseguenza di qualsiasi richiesta di risarcimento, ordine, domanda giudiziale, azione legale, altro procedimento pendente od ordinanza, decreto o sentenza emessa a favore o contro un Assicurato alla data o prima della data di decorrenza della presente Polizza, o di qualunque fatto, circostanza o situazione che sia la medesima, o sostanzialmente la medesima, su cui si fonda la richiesta di risarcimento, ordine, domanda giudiziale, azione legale, altro procedimento pendente od ordinanza, decreto o sentenza di cui sopra;

9.3 Trustee

per violazione di leggi, doveri o trust da parte di una Persona Assicurata che agisca in qualità di trustee, gestore o amministratore di uno schema o piano o fondo pensionistico, di compartecipazione agli utili, di assistenza sociale e sanitaria o che preveda benefici per i dipendenti o membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. La presente esclusione non si applica ai Sinistri per Ritorsione;

9.4 INAIL

basato, derivante o in conseguenza della violazione o presunta violazione dell'obbligo previsto dalla legge relativo all'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, o di sistemi assicurativi nazionali relativi a malattie, assistenza sanitaria, disabilità, pensione, benefit, assistenza sociale. La presente esclusione non si applica ai Sinistri per Ritorsione;

9.5 Contrattuale

basato, derivante o in conseguenza della responsabilità di terzi assunta da un Assicurato sulla base di un contratto o accordo, ad eccezione della responsabilità che graverebbe comunque sull'Assicurato in assenza di tale contratto o accordo.

9.6 Stipendi, orari, salute e sicurezza

basato, derivante o in conseguenza della violazione o presunta violazione di leggi o doveri relativi a Stipendi e Orari di Lavoro o alla salute e sicurezza sul lavoro. La presente esclusione non si applica tuttavia ai Sinistri derivanti da Ritorsione;

9.7 Relazioni industriali

basato, derivante o in conseguenza della violazione o presunta violazione di leggi o doveri relativi alle Relazioni Industriali;

W / R / B

UNDERWRITING

9.8 Licenziamenti collettivi

per:

(a) la violazione di leggi o doveri relativi a procedure o requisiti per il licenziamento collettivo (ex L.223/1991 per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività, o leggi successive);

(b) la violazione di leggi o doveri relativi a procedure per il licenziamento non collettivo, quando la violazione sia intenzionale o deliberatamente imprudente.

La presente esclusione non si applica ai Sinistri per Ritorsione.

9.9 Inquinamento

basato, derivante o in conseguenza di Inquinamento. La presente esclusione non si applica tuttavia ai Sinistri derivanti da Ritorsione;

9.10 Danni a cose e Persone

per Danni a Cose e Danni a Persone.

La Compagnia non copre il Danno, ad eccezione delle Spese Legali, relativo a un Sinistro:

9.11 Modifiche strutturali a beni immobili o processi lavorativi

che equivale al costo sostenuto per adempiere al dovere, in qualunque modo derivante, di fornire o modificare strutturalmente immobili, impianti o processi lavorativi al fine di renderli adatti alle esigenze di una persona fisica affetta da invalidità o in altra condizione legalmente protetta;

9.12 Adempimenti ordini giudiziari

che equivale ai costi sostenuti per adempiere a qualunque ordine giudiziale, concessione o accordo contenente l'obbligo di cessazione di comportamenti illeciti (tutela inibitoria) o altra forma non pecuniaria di riparazione del danno;

9.13 Benefit

che equivale a Benefits dovuti o che saranno dovuti, o al valore equivalente di tali Benefits. Tuttavia la presente esclusione non si applica ai Sinistri derivanti da licenziamenti, congedi o cessazioni del rapporto di lavoro ingiustificati o illegittimi.

Art. 10) LIMITE DI INDENNIZZO

Il Limite di Indennizzo indicato al punto 9 e 10 del Modulo B rappresenta l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per ogni Periodo Assicurativo per i Danni relativi a uno o più Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

Tuttavia nel caso sia previsto, in Polizza o in appendice, un sottolimito per Sinistro e/o per Periodo Assicurativo, l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata sarà quello specifico sottolimito. I sottolimiti s'intendono parte integrante del Limite di Indennizzo e non in aggiunta allo stesso.

Relativamente ai Sinistri avanzati in Italia, le Spese Legali sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati verranno coperte entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in Polizza. Ai sensi dell'Art. 1917 c.c, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di

Indennizzo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Il Limite di Indennizzo indicato al punto 9 e 10 del Modulo B, i sottolimiti e ogni altro Limite di Indennizzo rappresentano l'importo massimo a cui la Compagnia è obbligata per il complesso di tutti gli Assicurati, e non invece per ogni Assicurato.

Art. 11) SINISTRI COLLEGATI

Tutti i Sinistri derivanti dallo stesso Atto Dannoso e/o derivanti da Atti Dannosi causalmente correlati, commessi da uno o da più Assicurati, verranno considerati come costituenti un unico Sinistro avanzato per la prima volta:

- a) alla data in cui il primo di tali Sinistri venne avanzato per la prima volta; oppure
- b) se precedente alla data di cui alla lettera a), alla data meno recente in cui uno di tali Sinistri viene considerato denunciato per la prima volta sulla presente Polizza o su qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisce in tutto o in parte rinnovo, sostituzione o successione, indipendentemente dal fatto che tale data sia precedente il Periodo Assicurativo o contemporanea allo stesso.

Art. 12) OBBLIGHI DELLA SOCIETA' E DEGLI ASSICURATI IN CASO DI SINISTRO

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto che la Compagnia riceva denuncia scritta del Sinistro nel più breve tempo possibile.

Se durante il Periodo Assicurativo:

- a) un membro del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ufficio legale, di risk management o risorse umane della Società Assicurata, o altra persona fisica che rivesta incarichi analoghi ai precedenti, venga a conoscenza di un Sinistro Potenziale; e
- b) un Assicurato dia denuncia scritta di tale Sinistro Potenziale alla Compagnia (a condizione che tale denuncia includa una descrizione del Sinistro Potenziale, la natura dei presunti Atti Dannosi, i nomi dei potenziali danneggiati, le conseguenze e i danni derivanti o che potrebbero derivare da tale Sinistro Potenziale e il modo in cui l'Ufficio di Risorse Umane o altro analogo ufficio è venuto a conoscenza per la prima volta del Sinistro Potenziale) e richieda copertura ai sensi della presente Polizza degli eventuali Sinistri successivamente derivanti da tale Sinistro Potenziale,

allora tali eventuali Sinistri successivamente derivanti verranno considerati come avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

Con riferimento a ogni Sinistro successivamente derivante:

- (a) è condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto in relazione al Danno connesso a tale Sinistro, che la Compagnia riceva denuncia scritta nel più breve tempo possibile dopo che lo stesso è stato avanzato; e
- (b) la Compagnia non sarà tenuta al pagamento del Danno sostenuto prima del momento in cui il Sinistro è stato avanzato.

Ogni Assicurato dovrà, e tale obbligo è condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto in

relazione a un Danno connesso a un Sinistro, fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere, compresa anche ma non solo una descrizione del Sinistro, la natura del presunto Atto Dannoso, la data in cui è stato commesso, la natura del presunto danno, i nomi dei richiedenti il risarcimento e delle persone accusate e il modo con cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta del Sinistro.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.

Art. 13) GESTIONE DEL SINISTRO

Gli Assicurati hanno il dovere di difendersi contro i Sinistri avanzati nei loro confronti. La Compagnia si riserva il diritto di unirsi a ciascun Assicurato nell'indagine, difesa, trattativa e transazione in relazione a qualsiasi Sinistro, il cui Danno sembri ragionevolmente oggetto in tutto o in parte della copertura prestata dalla presente Polizza.

Ogni Assicurato s'impegna a non transare o proporre di transare qualsiasi Sinistro (anche tramite il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010), sostenere Spese Legali o altrimenti assumere qualsiasi obbligazione contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a un Sinistro, senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, che non dovrà essere negato senza ragione.

La Compagnia non sarà obbligata per transazioni, Spese Legali, assunzioni di obbligazioni contrattuali o ammissioni di responsabilità che non siano state dalla stessa preventivamente approvate per iscritto.

La Compagnia potrà transare ogni Sinistro quando lo ritenga opportuno. Nel caso in cui l'Assicurato non dia il proprio consenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Danni conseguenti a tale Sinistro non supererà l'importo calcolato come segue:

(a) si considera l'importo al quale la Compagnia avrebbe potuto transare tale Sinistro in nome e per conto dell'Assicurato, sommato alle Spese Legali maturate al giorno in cui la Compagnia propose per iscritto all'Assicurato l'accettazione di tale transazione ("Importo della Possibile Transazione e delle Spese Legali"); e

(b) all'Importo della Possibile Transazione e delle Spese Legali viene sommato il 70% della Differenza. Tuttavia, nulla viene sommato qualora l'Assicurato non si prenda carico, senza assicurarlo e a proprio rischio, almeno del 30% della Differenza.

Ai presenti fini, "Differenza" significa la differenza tra:

(a) l'importo di Danno al cui pagamento la Compagnia, limitatamente al caso di cui al paragrafo precedente, sarebbe tenuta in relazione al Sinistro; e

(b) l'Importo della Possibile Transazione e delle Spese Legali.

Gli Assicurati s'impegnano a non pregiudicare gli interessi della Compagnia o i suoi effettivi o potenziali diritti di rivalsa e a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la collaborazione da questa richieste.

Ogni controversia tra la Compagnia e gli Assicurati verrà sottoposta ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo indipendente, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina

dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli Assicurati.

Art. 14) VALIDITA' DELLA COPERTURA

La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.

Art. 15) DISPOSIZIONI GENERALI

15.1 Pagamento del Premio

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato al punto 6 del Modulo B se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se la Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.). I Premi devono essere pagati all'Intermediario indicato al punto 4 del Modulo B al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

15.2 Franchigia

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all'importo della franchigia indicata al punto 11 del Modulo B che non potrà essere assicurata e rimarrà a carico degli Assicurati. Tuttavia non si applicherà alcuna franchigia nel caso in cui un Sinistro sia avanzato esclusivamente contro una Persona Assicurata, qualora la Società Assicurata di tale Persona Assicurata non sia in grado, a causa del suo stato di insolvenza, di rimborsare la Persona Assicurata, o di risarcire il terzo in nome e per conto della Persona Assicurata, per l'intero Danno relativo a tale Sinistro.

Qualora un Sinistro sia un'Azione Collettiva e successivamente cessi di essere tale, la franchigia applicabile cambierà di conseguenza, ma l'importo della franchigia originariamente applicata e rimasta a carico degli Assicurati quando il Sinistro era un'Azione Collettiva non verrà rimborsata dalla Compagnia. Qualora un Sinistro non sia un'Azione Collettiva e successivamente diventi tale, la franchigia applicabile cambierà di conseguenza.

15.3 Estensione Territoriale

La presente Polizza è operante, ai termini da essa previsti, in relazione ai Danni connessi a Sinistri avanzati e promossi esclusivamente in XXX, come indicato al punto 15 del Modulo B.

15.4 Altre Assicurazioni

Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra valida copertura assicurativa, allora la presente Polizza opererà, ai termini da essa previsti, solo se l'importo di tale Danno ecceda le somme risarcite dall'altra assicurazione, indipendentemente dal fatto che tale altra assicurazione sia di primo rischio, in eccesso, contingent o di altro tipo, e fatta eccezione per il caso in cui tale altra assicurazione venga prestata specificamente solo in eccesso al Limite di Risarcimento prestato dalla presente Polizza.

15.5 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

15.6 Aggravamento del Rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 c.c.).

15.7 Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

15.8 Sinistri Dolosi

Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, o occulti prove, o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

15.9 Rinnovo dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza, è rinnovata per un anno e così successivamente.

15.10 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

15.11 Diritto di Surroga

La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del

W / R / B

UNDERWRITING

risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 c.c.). L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 c.c.).

15.12 Foro Competente

Come condizione di ammissibilità di ogni azione legale riguardante ogni controversia tra la Compagnia e gli Assicurati, le parti dovranno preventivamente ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 presso l'Organismo di Conciliazione Forense, Tribunale di Milano, Italia. In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano, Italia.

15.13 Clausola di Coassicurazione e Delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie assicuratrici indicate nel Modulo B. Gli obblighi degli Assicuratori, in base ai termini del presente Certificato sottoscritto, sono individuali e non solidali e sono limitati per ciascuno esclusivamente alla quota da essi sottoscritta. Gli Assicuratori non sono responsabili per le quote di quel coassicuratore che per una qualche ragione non onori in tutto o in parte i propri obblighi.

Gli Assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla spettabile W.R. Berkley UK Limited di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla spettabile Aon S.p.A., la quale tratterà con la Delegataria informando i co-assicuratori. Questi ultimi saranno tenuti a riconoscere come valide ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuta dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite per il tramite della spett.le Aon S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Limitatamente al pagamento della quota di ciascuna Perdita di competenza dei co-assicuratori, la Delegataria dovrà richiedere il consenso previo dei co-assicuratori; tuttavia questi non potranno negarlo senza fondati motivi. In caso di diniego del consenso, la Delegataria potrà pagare la propria quota di indennizzo della Perdita e non avrà alcuna obbligazione in merito alla quota di spettanza dei co-assicuratori.

15.14 Clausola di Autorizzazione e Forma delle Comunicazioni

La Contraente accetta di agire per conto di tutti Assicurati (ad eccezione di quanto stabilito dall'Art. 12 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") ai fini della comunicazione e ricezione delle denunce di Sinistro, dell'annullamento, pagamento del premio, negoziazione, accordo e accettazione di clausole aggiuntive, e della comunicazione e ricezione di altre denunce tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni delle Persone Assicurate relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro). Gli Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza.

Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o mail certificata all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

W / R / B

UNDERWRITING

15.15 Rinvio alle Norme di Legge

La presente Polizza è regolata dalle norme di legge Italiane.

15.16 Sanzioni

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente Certificato, qualora detta copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possano in alcun modo esporre direttamente o indirettamente gli Assicuratori stessi - o società del gruppo - a qualunque divieto, sanzione economica o commerciale o restrizione in forza di leggi o regolamenti, risoluzioni, decisioni o qualsiasi altro atto emanati da Governi, Organizzazioni Internazionali o da altre competenti autorità incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche o commerciali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, Regno Unito, Italia o degli Stati Uniti d'America.

Si precisa che, ai fini della presente limitazione di copertura, per società del gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate di detti Assicuratori.